



International Broker

PROCEDURA ANTIRICICLAGGIO

(art. 27, comma 1, lett. c) del Regolamento IVASS n. 44/2019)

1. SCOPO

La presente procedura regola e descrive le attività a presidio del rischio di riciclaggio di CSA Consulenze & Soluzioni Aziendali S.r.l., in conformità con quanto previsto dal Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 recante *“Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”* e del Regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019 *“recante disposizioni attuative volte a prevenire l'utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela”*.

Secondo quanto disposto dall'art. 27, comma 1, lett. c) del Regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019, CSA Consulenze & Soluzioni Aziendali S.r.l. adotta *“strumenti operativi e procedure per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio fornendoli altresì ai propri dipendenti e collaboratori; dette procedure operative garantiscono:*

- i. l'identità dei soggetti che hanno provveduto a raccogliere i dati e le informazioni utili ai fini antiriciclaggio,*
- ii. la conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni”*.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica a tutto il personale di CSA Consulenze & Soluzioni Aziendali S.r.l., collaboratori ed autonomi, purché coinvolto nelle attività sensibili ai sensi del D. Lgs. 231/2007 ovvero a contatto diretto con la clientela, chiamati ad effettuare attività di adeguata verifica della clientela o di registrazione della documentazione.

L'unica tipologia di prodotto assicurativo interessata dagli adempimenti antiriciclaggio riguarda il solo ramo vita.

3. DEFINIZIONI

▪ **Beneficiario:**

- la persona fisica o il soggetto diverso da una persona fisica che, sulla base della designazione effettuata dal contraente o dall'assicurato, ha diritto di percepire la prestazione assicurativa corrisposta dall'impresa di assicurazione;
- l'eventuale persona fisica o il soggetto diverso da una persona fisica a favore del quale viene pagata la prestazione assicurativa su disposizione del beneficiario designato.

- #### ▪ **Esecutore:**
- il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o del beneficiario o il soggetto cui siano conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente o del beneficiario; ove il soggetto non sia una



International Broker

persona fisica, la persona fisica alla quale in ultima istanza sia attribuito il potere di agire in nome e per conto del cliente.

▪ **Titolare Effettivo:**

- i) la persona fisica o le persone fisiche per conto delle quali il cliente instaura un rapporto continuativo o realizza un'operazione (in breve, "*titolare effettivo sub 1*");
- ii) nel caso in cui il cliente o il soggetto per conto del quale il cliente instaura un rapporto continuativo o realizza un'operazione siano soggetti diversi da una persona fisica, la persona o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile direttamente o indirettamente la proprietà di tali soggetti ovvero il relativo controllo (in breve, "*titolare effettivo sub 2*"),
- iii) la persona o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile direttamente o indirettamente la proprietà ovvero il relativo controllo del soggetto, diverso da una persona fisica,
 - che ha diritto di percepire la prestazione assicurativa, sulla base della designazione effettuata dal contraente o dall'assicurato, o;
 - a favore del quale viene effettuato il pagamento, su eventuale disposizione del beneficiario designato (in breve, "*titolare effettivo sub 3*").

▪ **Paesi terzi ad alto rischio (inseriti in *black list* e *grey list*)¹:** Afghanistan, Angola, Isole Vergini Britanniche, Bolivia, Camerun, Congo (Repubblica Democratica), Costa d'Avorio, Haiti, Iran, Kenia, Laos, Libano, Mali, Monaco, Birmania, Nepal, Corea del Nord, Russia, Sudan del Sud, Siria, Trinidad e Tobago, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Yemen.

▪ **Persone Politicamente Esposte:** le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

- 1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
 - Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
 - giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
 - ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;

¹ Aggiornato al 19/06/2026.

Secondo il Regolamento UE 2024/1624, alla Commissione europea (CE) è conferito il potere di identificare paesi terzi al di fuori dell'UE / SEE ("paesi terzi ad alto rischio") che presentano carenze strategiche significative nel loro dispositivo nazionale di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo (AML/CFT).

La Commissione europea aggiorna la sua lista più volte all'anno, spesso in linea con il calendario di aggiornamento del GAFI.

- componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
- direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
- direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali.

2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;

3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:

- le persone fisiche che congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'affari;
- le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta;

4. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 *“Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”*;
- Decreto legislativo n. 90 del 25 maggio 2017 *“Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006. (17G00104)”*;
- Decreto Legislativo n. 125 del 4 ottobre 2019, *“Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE.”*
- Regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019 recante *“disposizioni attuative volte a prevenire l'utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in materia di organizzazione,*



International Broker

procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.”;

- *Provvedimento IVASS n. 111 del 13 luglio 2021 recante “Disposizioni sulle procedure di mitigazione del rischio di riciclaggio per individuare i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati istituiscono la funzione antiriciclaggio e di revisione interna, nominano il titolare della funzione antiriciclaggio e di revisione interna e il responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette, emanate ai sensi dell'articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in attuazione dell'articolo 16, comma 2 del medesimo decreto legislativo.”*
- *Provvedimento IVASS n. 144 del 4 giugno 2024 recante “disposizioni attuative volte a prevenire l'utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231”.*

5. DISPOSIZIONI OPERATIVE

Gli obblighi antiriciclaggio a carico dei broker assicurativi sono essenzialmente quattro:

- Obblighi di **identificazione e adeguata verifica della clientela**;
- Obblighi di **conservazione dei documenti**;
- Obblighi di **limitazione degli strumenti di pagamento**;
- Obblighi di **formazione**.

5.1 Identificazione e Adeguata Verifica della Clientela

La compilazione della scheda di adeguata verifica costituisce il primo stadio per l'espletamento degli obblighi di identificazione del cliente.

La scheda di adeguata verifica della clientela è predisposta dalla compagnia e dovrà essere conservata a cura dell'intermediario prima della sottoscrizione della proposta assicurativa vita quale condizione di perfezionamento del contratto ed accensione del rapporto continuativo.

L'obbligo di adeguata verifica circa l'identità del cliente o del titolare avviene nei seguenti casi:

- a) quando si stipula una nuova polizza (indipendentemente dal fatto che il Cliente sia già “conosciuto”, ad esempio abbia già stipulato altre polizze con il broker);
- b) quando si eseguono operazioni occasionali, disposte dai clienti che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 5.000 euro;
- c) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;



International Broker

d) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.

Per la verifica della clientela si procede attraverso un'operazione di raccolta dei dati identificativi del cliente e, per le persone giuridiche, dell'esecutore e del titolare effettivo della polizza (tipicamente inteso come la persona fisica che possiede o controlla il cliente: rappresentante legale dell'azienda, rappresentanti delegati con poteri di firma per l'operazione da svolgere, soci che detengano oltre il 25% del capitale sociale).

Per dati identificativi si intendono ovviamente il nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, C.F., estremi del documento di riconoscimento, e se persona giuridica, la denominazione, la sede legale e partita IVA. In caso di persona giuridica è necessario acquisire copia dei documenti di delega alla firma con riferimento all'operazione da svolgere. I dati raccolti nella scheda antiriciclaggio devono essere verificati con un documento in corso di validità.

Sono considerati validi per l'identificazione i dati estratti da documenti d'identità, quali:

- carta d'identità²;
- patente;
- passaporto;
- patente nautica;
- libretto di pensione;
- patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici;
- porto d'armi;
- tessere di riconoscimento rilasciate da un'Amministrazione statale purché munite di fotografia identificativa e timbro (ad esempio: il permesso di soggiorno).

L'obbligo di adeguata verifica non si limita alla registrazione dei dati anagrafici del cliente: le Imprese assicurative hanno un obbligo di effettuare una profilazione del rischio associato al Cliente e tale profilazione avviene attraverso la raccolta di ulteriori dati inseriti nella scheda antiriciclaggio (ad esempio, tipicamente, la professione o l'attività svolta dal cliente). Tra i dati utilizzati per la profilazione della clientela, un parametro particolarmente importante è la valutazione del comportamento tenuto dal cliente e dall'esecutore al momento della stipula della polizza o del compimento di operazioni (ad esempio di pagamento del premio).

È estremamente importante la valutazione del comportamento tenuto - in occasione del compimento di operazioni, inclusa la liquidazione della prestazione, o della stipula della polizza - da ciascun soggetto, incluso l'esecutore e il beneficiario, nei confronti dei quali si svolge attività di distribuzione.

Tale obbligo dev'essere particolarmente rigoroso in due casi:

- 1) quando vengono distribuiti, per il medesimo cliente, contratti assicurativi, anche con imprese diverse non appartenenti al medesimo gruppo;
- 2) quando l'intermediario assicurativo non svolge attività di distribuzione per conto dell'impresa che liquida la prestazione al beneficiario.

² Per i soggetti non comunitari la carta di identità non è un documento ammissibile: deve essere utilizzato o il passaporto o il permesso di soggiorno o il titolo di viaggio per stranieri rilasciato dalla Questura o altro documento da considerarsi equivalente ai sensi della normativa italiana. N.B. A questo fine sono però equiparati ai soggetti comunitari (quindi, è valida la carta di identità) quelli indicati nel "Decreto MEF del 10 aprile 2015", ossia gli Stati di Australia, Brasile, Canada, Hong Kong, India, Giappone, Corea del Sud, Messico, Singapore, USA, Svizzera, San Marino;



International Broker

¹ Per i soggetti non comunitari la carta di identità non è un documento ammissibile: deve essere utilizzato o il passaporto o il permesso di soggiorno o il titolo di viaggio per stranieri rilasciato dalla Questura o altro documento da considerarsi equivalente ai sensi della normativa italiana. N.B. A questo fine sono però equiparati ai soggetti comunitari (quindi, è valida la carta di identità) quelli indicati nel “Decreto MEF del 10 aprile 2015”, ossia gli Stati di Australia, Brasile, Canada, Hong Kong, India, Giappone, Corea del Sud, Messico, Singapore, USA, Svizzera, San Marino;

In questi casi, danno sempre notizia del comportamento tenuto dal cliente alla rispettiva impresa, in conformità a quanto previsto nei relativi accordi e/o istruzioni ricevute dall'impresa stessa.

In caso di Operazioni Sospette, esse devono essere segnalate, all' Unità di Informazione Finanziaria (di seguito “UIF”) o al Responsabile della Segnalazione delle Operazioni Sospette della Compagnia di riferimento.

Si veda allo scopo, la PROCEDURA OPERATIVA DI SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE elaborata da CSA Consulenze & Soluzioni Aziendali S.r.l.

5.2 Obblighi Rafforzati

L'adeguata verifica dovrà essere rafforzata attraverso l'accertamento dell'identità del cliente tramite documenti o informazioni supplementari (secondo quanto previsto negli accordi e/o istruzioni ricevute dall'impresa) nei seguenti casi:

- 1) Quando i clienti o i beneficiari sono residenti in **Paesi terzi ad alto rischio**;
- 2) Quando si stipula una polizza o si eseguono operazioni con clienti, esecutori, beneficiari e relativi titolari effettivi che rivestono la qualifica di **persone politicamente esposte**;
- 3) Quando, in merito alla stipula della polizza o all'esecuzione dell'operazione, viene segnalata **un'operazione sospetta**;
- 4) Quando i clienti compiono operazioni caratterizzate da **importi insolitamente elevati** ovvero per le quali sussistono dubbi circa la finalità cui le medesime sono, in concreto, preordinate.

In tutti questi casi, il personale dovrà:

- i. accertare l'identità del cliente mediante documenti, dati o informazioni supplementari;
- ii. adottare misure supplementari (secondo quanto previsto negli accordi e/o istruzioni ricevute dall'impresa) per la verifica o la certificazione dei documenti forniti o richiedere una certificazione di conferma di un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva;
- iii. assicurarsi che il primo pagamento relativo all'operazione sia effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio.



International Broker

5.3 Obblighi di conservazione dei documenti

Tutta la documentazione prodotta o raccolta in occasione di ogni adeguata verifica della clientela, sia essa ordinaria o rafforzata (scheda antiriciclaggio, copia dei documenti utilizzati per l'identificazione) deve essere conservata a cura dell'intermediario per i successivi 10 anni.

Per tale assolvimento, gli intermediari possono avvalersi delle stesse imprese di cui distribuiscono i prodotti. In questa ipotesi, negli incarichi di brokeraggio sono previste clausole espresse per disciplinare l'attività di conservazione decennale.

Gli intermediari possono altresì avvalersi di soggetti terzi per la conservazione decennale dei documenti, previo specifico accordo con detti soggetti terzi.

CSA Consulenze & Soluzioni Aziendali S.r.l. conserva ordinatamente la documentazione antiriciclaggio negli archivi elettronici a ciò deputati.

5.4 Limitazione dei mezzi di pagamento

L'art. 54 comma 7 del Regolamento IVASS 40/2018 dispone il divieto di carattere generale di ricevere denaro in contante a titolo di pagamento di premi relativi a contratti di assicurazione del ramo vita. È altresì vietato accettare, quale pagamento di un premio relativo a contratti di assicurazione del ramo vita, un assegno privo della clausola di non trasferibilità, per importi superiori ai 999,99€.

5.5 Obblighi di formazione

Al fine di garantire ai dipendenti e ai collaboratori un'adeguata formazione in materia di contrasto ai reati di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, CSA Consulenze & Soluzioni Aziendali pianifica, ogni anno, un idoneo piano formativo con interventi dedicati agli adempimenti normativi, al corretto utilizzo delle procedure (tra cui la presente), anche informatiche, degli strumenti operativi, di ausilio e di supporto forniti per l'esatto adempimento degli obblighi antiriciclaggio.

Tali interventi formativi sono caratterizzati da:

- obbligatorietà di partecipazione;
- controlli di frequenza;
- controlli di qualità sul contenuto dei programmi;
- controlli dell'efficacia dell'intervento.

Le ore di formazione dedicate alla materia antiriciclaggio sono considerate valide ai fini del conseguimento del numero minimo di ore di formazione e di aggiornamento professionale di cui al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 (art. 88 e 89).